

**REPUBBLICA ITALIANA**

N. 6038/03 REG.DEC.

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

N. 4278 REG.RIC.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta  
ha pronunciato la seguente

ANNO 1996

**DECISIONE**

sul ricorso in appello nr. 4278/96, proposto dal Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovan Battista Testa e Bruno Ricci ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Lungotevere Michelangelo n. 9, presso il dott. Gian Marco Grez,

**CONTRO**

La Sig.ra Giovanna Zuppari, non costituita in giudizio;

**per l'annullamento e la riforma**

della sentenza del T.A.R. della Campania – Napoli, sez.V, n. 163/1995 depositata in data 13 aprile 1995.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla pubblica udienza del 25 marzo 2003, relatore il consigliere Michele Corradino;

Udito l'avv.to Barone;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

**FATTO**

Con ricorso ritualmente notificato e depositato la Signora Giovanna Zuppari, dipendente del Comune di Napoli sino alla data di collocamento a riposo (1 ottobre 1979) adiva il TAR

Campania impugnando i provvedimenti della Giunta Comunale con i quali veniva disposta la sospensione dell'erogazione della rendita vitalizia riconosciuta con deliberazione della medesima Giunta, successivamente modificata, per la frattura del collo chirurgico dell'omero destro con distacco della trochide dipendente da causa di servizio.

Il TAR Campania ha accolto il ricorso di primo grado.

La sentenza è stata appellata dal Comune di Napoli.

La signora Zuppari non si è costituita per resistere all'appello.

Alla pubblica udienza del 25 marzo 2003, il ricorso veniva trattenuto per la decisione.

### **DIRITTO**

L'appello è fondato, e conseguentemente va annullata la pronuncia resa dal T.A.R. Campania.

Deve essere preliminarmente ricordato che, anche di recente, questa Sezione (Cons. Stato, Sez.V, 04/08/2000, n.4310) ha affermato che <<non è dovuta ai dipendenti comunali una rendita vitalizia a carico dell'ente per invalidità contratta per causa di servizio. Va infatti esclusa la possibilità dell'erogazione di rendita vitalizia da parte degli enti locali, anche sotto la vigenza del d.P.R. n. 191 del 1979, in quanto ai dipendenti non assicurati Inail doveva essere esteso il regime dell'equo indennizzo, per il suo carattere risarcitorio e previdenziale>>.

1 - Viene, a questo punto, in rilievo la questione, controversa in giurisprudenza, della configurazione dell'istituto della

sospensione degli atti amministrativi ad opera della stessa autorità amministrativa. Secondo la giurisprudenza e la dottrina maggioritarie, la sospensione degli atti amministrativi è quell'istituto che consente all'autorità emanante, in attesa di un esame più approfondito ed al fine di evitare che, *medio tempore*, l'esecuzione del provvedimento produca conseguenze pregiudizievoli, di disporre in via provvisoria la sospensione dell'efficacia dell'atto. La sospensione è adottata in via provvisoria e cautelare, proprio al fine di consentire una più adeguata ponderazione dei presupposti di fatto e di diritto, perchè appunto la pubblica amministrazione si determini definitivamente, ritirando l'atto sospeso ovvero consentendogli di continuare a produrre i suoi effetti.

L'oggetto del dibattito è costituito dal carattere generale o meno dell'istituto *de quo*. Infatti, secondo un primo orientamento condiviso da alcuni giudici di primo grado, la sospensione degli atti amministrativi non è un istituto di carattere generale (a differenza dell'autotutela, nelle forme della revoca ovvero dell'annullamento di ufficio), trattandosi di un potere tipico, esercitabile solo in presenza di una specifica norma che espressamente la preveda, in costanza dei presupposti e nelle forme contemplate. Secondo un altro filone giurisprudenziale alla pubblica amministrazione va riconosciuto, in via di principio, un potere generale di sospensione dei propri provvedimenti. Questo Consesso (Consiglio Stato sez. IV, 24 maggio 1995, n. 350) ha

avuto modo di precisare la propria adesione a quest'ultima opzione ermeneutica; infatti dopo l'entrata in vigore della l. 7 agosto 1990 n. 241, il cui art. 7 comma 2, prevede che l'amministrazione ha la facoltà di adottare provvedimento cautelare anche prima della comunicazione dell'avviso di inizio del procedimento, può ritenersi affermata la sussistenza di un potere generale dell'amministrazione di sospensione dei propri atti.

Ne discende che, nella vicenda che ha formato oggetto del giudizio di primo grado, l'amministrazione ha correttamente esercitato un potere attribuitole dalla legge, anche in considerazione della problematica giuridica dell'erogabilità, da parte degli enti locali, di rendite vitalizie per invalidità contratta per causa di servizio.

Per le ragioni esposte l'appello va accolto.

Sussistono giuste ragioni per compensare le spese di giudizio.

#### **P.Q.M.**

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione V) accoglie l'appello e per l'effetto annulla la sentenza appellata.

Compensa le spese di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, palazzo Spada, sede del Consiglio di Stato, nella camera di consiglio del 25 marzo 2003, con l'intervento dei sigg.ri:

Emidio Frascione	presidente,
Giuseppe Farina	consigliere,
Paolo Buonvino	consigliere,
Aniello Cerreto	consigliere,
Michele Corradino	consigliere estensore.

L'ESTENSORE

f.to Michele Corradino

IL PRESIDENTE

f.to Emidio Frascione

IL SEGRETARIO

f.to Antonietta Fancello

**DEPOSITATA IN SEGRETERIA**

**Il 9 ottobre 2003**

**(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)**

***IL DIRIGENTE***

***f.to Antonio Natale***